

SERVIZIO NORMATIVA E POLITICHE DI VIGILANZA  
DIVISIONE NORMATIVA

Roma 9 aprile 2014

<b>Prot. n.</b>	Alle	Imprese di assicurazione con sede legale in Italia autorizzate al ramo r.c. auto LORO SEDI
<b>All.ti n.</b>	Alle	Rappresentanze per l'Italia di Imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo Spazio Economico Europeo autorizzate al ramo r.c. auto LORO SEDI

Oggetto: designazione delle imprese di assicurazione tenute a provvedere alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada

L'art. 286 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private (CAP) - dispone che la liquidazione dei danni per i sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada (di seguito, FGVS) di cui all'art. 285 CAP sia effettuata a cura di imprese designate dall'IVASS.

L'art. 10 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 28 aprile 2008, n. 98 – Regolamento di attuazione dell'art. 286 del CAP – prevede che la designazione delle imprese sia effettuata per la durata di un triennio, sentito il consiglio di amministrazione della Concessionaria servizi assicurativi pubblici s.p.a. (CONSAP) e tenuto conto, per ciascuna impresa, della sua capacità finanziaria e dell'esistenza di una adeguata organizzazione per la liquidazione dei sinistri.

Le modalità per la gestione dei sinistri, per il rimborso delle somme anticipate dalle imprese per il pagamento dei sinistri e per la remunerazione del servizio reso sono disciplinate da apposite convenzioni stipulate fra le imprese e il FGVS, soggette all'approvazione del Ministro dello Sviluppo Economico su proposta dell'IVASS.

In particolare, sotto il profilo della remunerazione del servizio, tra le varie disposizioni, assume un significativo rilievo la previsione dell'art. 13 delle vigenti convenzioni ai sensi del quale CONSAP/FGVS, per il rimborso di tutte le spese sostenute ai fini del risarcimento dei danni, riconosce alle imprese una percentuale complessiva del 17% commisurata all'ammontare delle somme pagate per i sinistri, ivi comprese le spese rifuse ai danneggiati ed ai compensi pagati ai loro patrocinatori. Per i sinistri che diano luogo ad indennizzi per un importo complessivo superiore ad € 500.000, tale percentuale si applica limitatamente e fino al predetto importo di € 500.000.

Ciò stante, questo Istituto ravvisa l'esigenza di procedere ad una nuova designazione delle imprese tenute a provvedere alla liquidazione dei sinistri a carico del FGVS.

La designazione sarà su base regionale, designando un'unica impresa per ogni regione o gruppo di regioni e per la Repubblica di San Marino. In considerazione dell'elevato numero di sinistri a carico del FGVS verificatisi nella regione Campania, la relativa competenza sarà invece suddivisa tra la sola provincia di Napoli e le restanti province.

Per consentire l'adozione di determinazioni conformi al dettato normativo ed orientate alla salvaguardia dell'efficiente gestione della liquidazione dei sinistri a tutela degli aventi diritto alle prestazioni del FGVS nonché in un'ottica di trasparenza dell'attività amministrativa e di razionalizzazione dei processi di spese e di riduzione dei costi gravanti sul Fondo, questo Istituto provvederà a scrutinare le imprese interessate alla designazione sulla base dei criteri atti a valutarne la capacità finanziaria e l'esistenza di una adeguata organizzazione liquidativa, richiamati dal menzionato decreto del Ministero dello Sviluppo economico.

In particolare, con riferimento ai predetti requisiti verrà dato rilievo, relativamente agli esercizi 2011, 2012 e 2013, all'ammontare dei premi raccolti nel ramo r.c. auto (anche a livello provinciale e regionale), ad indici di solvibilità e di redditività, alla velocità di liquidazione dei sinistri, alla presenza di una adeguata organizzazione deputata all'accertamento ed alla liquidazione degli stessi nelle regioni per le quali l'impresa intende manifestare la propria disponibilità e alle modalità di svolgimento di detta attività.

Inoltre, tenuto conto dell'esigenza di aggiornare le vigenti convenzioni tra CONSAP/FGVS e le imprese designate, l'Istituto intende considerare anche il compenso (ad oggi pari al 17% delle somme pagate per i sinistri) che l'impresa interessata è disposta ad accettare per il servizio e che si impegna a trasfondere nelle future convenzioni.

Si invitano pertanto le imprese in indirizzo a voler manifestare all'Istituto il proprio interesse ad una eventuale designazione, specificando le regioni di cui sono interessate a gestire i sinistri per conto di CONSAP/FGVS.

Con la manifestazione di interesse, andrà fornita:

- una sintetica descrizione dell'organizzazione territoriale per la liquidazione dei sinistri al 31 dicembre 2013 (max 1 pagina);
- una breve relazione sulle modalità organizzative che l'impresa ha già adottato o che intende adottare per la gestione dei sinistri a carico del FGVS (max 1 pagina);
- l'allegato prospetto riportante le seguenti informazioni:
  - ammontare dei premi raccolti nel 2013, distinto per regioni e province,
  - dislocazione e competenza territoriale di ciascuna struttura incaricata (o che si intende incaricare) dell'attività di liquidazione dei sinistri del FGVS,
  - il numero degli addetti ed il numero dei sinistri ordinari r.c. auto gestiti in ciascun anno del triennio 2011-2013 (complessivo e distinto tra aperti, riaperti, definiti - per pagamento totale o senza seguito - e ancora da definire),
  - ammontare del compenso minimo, espresso in una misura percentuale, comunque inferiore al 17% delle somme pagate per i sinistri, del servizio reso al FGVS.

L'impegno alla modifica di tale compenso indicato nelle convenzioni tra imprese e CONSAP/FGVS dovrà essere espressamente dichiarato nella manifestazione di interesse.

Nella manifestazione di interesse, dovrà altresì essere indicata la denominazione e la sede legale delle eventuali società di servizio di cui le imprese intendano avvalersi in via stragiudiziale per le attività di accertamento e di liquidazione dei danni.

La comunicazione di adesione, unitamente alla citata documentazione, dovrà pervenire a questo Istituto entro il 16 maggio p.v. all'indirizzo mail [FGVS@ivass.it](mailto:FGVS@ivass.it), al quale potranno essere indirizzate anche eventuali richieste di chiarimenti.

Nel caso in cui non vengano espresse disponibilità per alcune regioni, l'Istituto procederà ad una nuova consultazione tra le imprese che abbiano manifestato un interesse alla designazione, seppure in altre regioni; in caso di esito negativo, l'Istituto procederà ad autonoma assegnazione delle aree rimaste inopstate, sulla base della documentazione agli atti.

Distinti saluti

Il Presidente

AV/MRN